

Avviso pubblico concernente la misura dell'indennità dei tirocini extracurricolari in mobilità geografica attraverso la rete EURES e le modalità di accesso alla misura di cui all'articolo 8, comma 18 della Legge Regionale 29 dicembre 2016, n.25 (legge di stabilità 2017). Anno 2018.

art. 1 Oggetto

- 1.** Le disposizioni del presente Avviso definiscono la misura dell'indennità di mobilità e le modalità di accesso alla misura, di cui all'articolo 8, comma 17, della legge regionale 29 dicembre 2016, n.25.

art.2 Definizioni

- 1.** Ai fini del presente avviso si intendono:
 - a)** soggetto promotore: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Area Agenzia Regionale per il Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro- Interventi di Politica Attiva del Lavoro - Servizio EURES FVG, di seguito promotore;
 - b)** soggetto beneficiario: soggetto disoccupato ai sensi della normativa nazionale e regionale, non percettore di ammortizzatori sociali né di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, residente in Friuli Venezia Giulia, di età superiore ai 18 anni, disponibile all'inserimento in un percorso di politica attiva del lavoro finalizzato ad acquisire conoscenze e competenze professionali che facilitino l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, di seguito beneficiario;
 - c)** soggetto ospitante: sedi estere di imprese italiane, imprese con sede legale all'estero, istituzioni pubbliche, enti ed organizzazioni internazionali, anche italiane con sede all'estero, di seguito ospitante;
 - d)** tirocinio extracurricolare in mobilità geografica: intervento di politica attiva del lavoro così come definito dalla Raccomandazione del Consiglio Europeo per un Quadro di qualità di tirocini in Europa all'interno dei Paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera, di seguito tirocinio;
 - e)** convenzione di tirocinio: accordo sottoscritto prima dell'inizio del tirocinio tra il promotore e l'ospitante, che definisce le modalità di realizzazione del tirocinio, le coperture assicurative contro gli infortuni sul luogo di lavoro e la responsabilità civile verso terzi e i diritti e gli obblighi delle parti;
 - f)** programma individuale di tirocinio: atto sottoscritto prima dell'inizio del tirocinio tra il promotore, l'ospitante ed il beneficiario, che stabilisce le conoscenze e

le competenze professionali da sviluppare, la durata e l'orario settimanale ed identifica il tutor aziendale.

art. 3 Caratteristiche della misura

1. Vengono finanziati i tirocini extracurricolari presso soggetti ospitanti insediati nei Paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera in conformità alla legislazione nazionale ed europea in materia.
2. La durata del tirocinio è compresa tra un minimo di 3 mesi ed un massimo di 6 mesi.
3. L'orario settimanale del tirocinio è compreso tra un minimo di 30 ed un massimo di 40 ore settimanali.
4. La data di avvio del tirocinio coincide con il primo o con il sedicesimo giorno del mese.
5. La durata del tirocinio comprende anche le chiusure aziendali.

art. 4 Misura dell'indennità di mobilità

1. L'indennità di mobilità da corrispondere al beneficiario è quantificata come indicato nella tabella che segue:

	3 MESI		4 MESI		5 MESI		6 MESI	
	TOTALE	MESE	TOTALE	MESE	TOTALE	MESE	TOTALE	MESE
AUSTRIA	3.094,00	1.031,33	4.082,00	1.020,50	4.732,00	946,40	5.382,00	897,00
BELGIO	2.841,00	947,00	3.719,00	929,75	4.305,00	861,00	4.890,00	815,00
BULGARIA	1.831,00	610,33	2.583,00	645,75	2.980,00	596,00	3.377,00	562,83
CIPRO	2.499,00	833,00	3.316,00	829,00	3.957,00	791,40	4.495,00	749,17
REP. CECA	2.522,00	840,67	3.369,00	842,25	4.018,00	803,60	4.564,00	760,67
GERMANIA	2.751,00	917,00	3.749,00	937,25	4.344,00	868,80	4.939,00	823,17

DANIMARCA	3.707,00	1.235,67	5.080,00	1.270,00	5.889,00	1.177,80	6.698,00	1.116,33
ESTONIA	2.949,00	983,00	3.765,00	941,25	4.366,00	873,20	4.968,00	828,00
SPAGNA	2.860,00	953,33	3.894,00	973,50	4.514,00	902,80	5.133,00	855,50
FINLANDIA	3.351,00	1.117,00	4.537,00	1.134,25	5.260,00	1.052,00	5.982,00	997,00
FRANCIA	3.295,00	1.098,33	4.451,00	1.112,75	5.162,00	1.032,40	5.873,00	978,83
REGNO UNITO	3.668,00	1.222,67	4.950,00	1.237,50	5.737,00	1.147,40	6.525,00	1.087,50
UNGHERIA	2.324,00	774,67	3.223,00	805,75	3.727,00	745,40	4.231,00	705,17
GRECIA	2.598,00	866,00	3.674,00	918,50	4.251,00	850,20	4.828,00	804,67
IRLANDA	3.330,00	1.110,00	4.493,00	1.123,25	5.210,00	1.042,00	5.927,00	987,83
ISLANDA	3.011,00	1.003,67	4.062,00	1.015,50	4.710,00	942,00	5.358,00	893,00
LIECHTENSTEIN	3.656,00	1.218,67	4.968,00	1.242,00	5.758,00	1.151,60	6.547,00	1.091,17
LITUANIA	2.133,00	711,00	2.912,00	728,00	3.420,00	684,00	3.882,00	647,00
LUSSEMBURGO	2.794,00	931,33	3.802,00	950,50	4.406,00	881,20	5.010,00	835,00
LETTONIA	2.238,00	746,00	3.104,00	776,00	3.589,00	717,80	4.074,00	679,00
MALTA	2.452,00	817,33	3.362,00	840,50	3.891,00	778,20	4.420,00	736,67
OLANDA	3.058,00	1.019,33	4.144,00	1.036,00	4.805,00	961,00	5.466,00	911,00
NORVEGIA	3.942,00	1.314,00	5.341,00	1.335,25	6.189,00	1.237,80	7.036,00	1.172,67
POLONIA	2.284,00	761,33	3.174,00	793,50	3.669,00	733,80	4.165,00	694,17
PORTOGALLO	2.548,00	849,33	3.492,00	873,00	4.041,00	808,20	4.591,00	765,17

ROMANIA	1.958,00	652,67	2.745,00	686,25	3.170,00	634,00	3.596,00	599,33
SVEZIA	3.288,00	1.096,00	4.452,00	1.113,00	5.161,00	1.032,20	5.871,00	978,50
SLOVENIA	2.526,00	842,00	3.465,00	866,25	4.011,00	802,20	4.556,00	759,33
SLOVACCHIA	2.408,00	802,67	3.308,00	827,00	3.827,00	765,40	4.346,00	724,33
SVIZZERA	3.279,00	1.093,00	3.253,00	813,25	3.737,00	747,40	4.221,00	703,50
CROAZIA	2.021,00	673,67	3.953,00	988,25	3.385,00	677,00	3.818,00	636,33

art. 5 Cumulabilità e incompatibilità

1. L'indennità di mobilità non finanzia i periodi di pratica professionale nè i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche.
2. Non sono ammissibili a finanziamento i tirocini nel caso in cui gli amministratori o i soci dell'ospitante ed il beneficiario siano coniugi, parenti o affini sino al secondo grado.
3. Non sono ammissibili le domande di tirocinio il cui progetto formativo sia già stato precedentemente finanziato.
4. Le indennità di cui all'articolo 4 non sono cumulabili con ulteriori benefici previsti da altri programmi comunitari o normative nazionali e regionali, concessi a titolo di indennità di mobilità o frequenza per la medesima tipologia di intervento.

art. 6 Risorse

1. Le risorse finanziarie messe a disposizione dal presente Avviso ammontano a complessivi euro 400.000,00.

art. 7 Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di finanziamento, corredata dalla convenzione di tirocinio e dal programma Individuale di tirocinio è presentata, a pena di esclusione, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito internet della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore lavoro ed inviata tramite email o PEC all'indirizzo PEC (posta elettronica certificata), disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, nella sezione posta certificata;

2. La domanda di finanziamento è presentata dal 25 gennaio 2018 al 16 novembre 2018 prima dell'avvio del tirocinio.

art. 8 Concessione ed erogazione del finanziamento

1. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della Legge regionale 20 marzo 2000, n.7, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 6.
2. Il Servizio concede il finanziamento entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento.
3. Entro 15 giorni dall'avvio del tirocinio, l'ospitante è tenuto a darne comunicazione al Servizio.
4. L'erogazione del finanziamento avviene con cadenza mensile, a seguito dell'inoltro da parte del beneficiario dell'attestazione mensile di regolare svolgimento del tirocinio.
5. Il mancato avvio del tirocinio entro 60 giorni dalla data di comunicazione del decreto di concessione comporta la revoca del finanziamento concesso.
6. E' ammessa a finanziamento una sola domanda per singolo beneficiario a valere sul presente Avviso.

art. 9 Obblighi e vincoli del beneficiario

1. Il beneficiario del finanziamento deve inoltrare al Servizio l'attestazione mensile di regolare svolgimento del tirocinio.
2. Il beneficiario del finanziamento deve comunicare entro 5 giorni al Servizio l'eventuale interruzione anticipata del tirocinio o l'eventuale rinuncia.
3. I requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) devono essere posseduti dal beneficiario al momento della presentazione della domanda e mantenuti all'avvio del tirocinio e durante tutto il suo svolgimento.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE